

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 118

a iniziativa dei Consiglieri Antonini, Bilò, Menghi, Cancellieri,

Serfilippi, Marinelli, Marinangeli, Biondi

presentata in data 9 giugno 2022

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2018, N. 29
(VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI
DI RIEVOCAZIONE STORICA)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 29/2018)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 29 (Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica) le parole: "un rappresentante" sono sostituite con le parole: "due rappresentanti".

2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 29/2018 è abrogata.

Art. 2

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 29/2018)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 29/2018 le parole: "trenta anni" sono sostituite con le parole: "venti anni".

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. Al fine di presentare la domanda di iscrizione al calendario regionale di cui all'articolo 3 della l.r. 29/2018 non vengono conteggiate le annualità 2020 e 2021 nel raggiungimento dei cinque anni consecutivi di patrocinio del Comune sul cui territorio è organizzata la manifestazione di rievocazione storica, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della medesima legge regionale come modificata da questa legge.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.